

COPIA

**Numero Registro Delibere 21
del 29-03-2017**



Comune di

MARINA DI GIOIOSA IONICA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE E LA
COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI**

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore 18:45 convocato come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere Dott.ssa LOREDANA FEMIA, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

FEMIA LOREDANA	P	BADOLISANI MARIA TERESA	P
VESTITO DOMENICO	P	MESITI PASQUALE	P
LUPIS FRANCESCO	P	ROMEO VIVIANA	A
LOSCHIAVO MARIA ELENA	P	ALBANESE DANIELE	P
COLUCCIO GIUSEPPE	P	SALOMONE SERGIO	P
NAPOLI ISIDORO	P		

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ARTURO TRESOLDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 10 su n. 11 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

- a) DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rientra il Consigliere Napoli presenti 10

Premesso che:

1. i Comuni, in applicazione dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;
2. per l'Amministrazione Comunale è necessario valutare con attenzione le esigenze dei cittadini, in qualità di persone fisiche o giuridiche, sottoposti, sia alle procedure di accertamento dei tributi che alla regolare e sempre in continuo fermento normativa di fiscalità locale ordinaria, in una fase di grave e pesante crisi economica, sia sul versante delle imprese sia su quello delle famiglie;
3. che le scelte legislative nazionali, sempre più, hanno spostato il peso della fiscalità sugli Enti Locali;
4. l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" ed aggiunge: "Il sistema tributario è informato a criteri di progressività";
5. nella linee programmatiche di mandato dell'attuale Amministrazione Comunale vi era e vi è l'impegno concreto a rendere sempre più equo e sostenibile il sistema tributario comunale;

Ritenuto che:

1. si rende necessario sfruttare le possibilità offerte dall'ordinamento, in esecuzione del dettato Costituzionale, prevedendo forme di dilazione dei pagamenti delle imposte e delle tasse comunali, dovute sia dai cittadini e sia dalle imprese, ispirate a criteri di progressività, equità e giustizia sociale;

Valutato che:

1. per rispondere adeguatamente alle suddette esigenze, è necessario prevedere forme di rateizzazione degli avvisi di accertamento emessi in materia di entrate comunali a seguito di istanza da parte dei contribuenti interessati, nonché prevedere strumenti deflativi per l'imposizione ordinaria e bonaria di tasse e o imposte, in grado di dilazionare gli importi dovuti in un arco temporale consono alle esigenze delle persone fisiche e delle persone giuridiche in rapporto alle esigenze di bilancio dell'Amministrazione comunale, in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, oltre alla rateizzazione occorre anche valutare la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali;

Visti:

- l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il vigente Statuto Comunale.

Visto il parere tecnico — contabile alla proposta di approvazione del regolamento comunale per la rateizzazione e la compensazione dei tributi espresso dalla Dott.ssa Tiziana Romano responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, la quale dopo aver visto lo schema di regolamento per la rateizzazione e la compensazione dei tributi comunali;

LETTI in particolare gli artt. 1 e 11 che testualmente recitano:

Art. 1: Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione, in via eccezionale, di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali, siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in liste di carico per la riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale;

relativi a più annualità o ne comprendano una sola; sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate.

Il presente Regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateazione tutti i tributi comunali in vigore ed i tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.

Art. 11: Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- b) generalità e codice fiscale del contribuente,
- c) il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- d) l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- e) indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- f) l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.

CONSIDERATO che:

- in relazione all'art. 1 si ritiene necessario eliminare la previsione di rateizzazione e/o dilazione attinente il pagamento di debiti per imposte e tributi comunali da iscrizione in ruoli ordinari e da avvisi di accertamento di competenza dell'esercizio, o al massimo prevedere per questa tipologia di entrate una dilazione massima di 12 rate mensili. Ciò al fine di non alterare gli equilibri di bilancio nel rispetto del principio contabile della esigibilità delle entrate e quindi il mantenimento a competenza degli accertamenti tributari. L'art. 3.5 dell'allegato 4/2 del d.lgs 118/2011 modificato ed integrato dal d.lgs 126/2014 dispone: "Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi." L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate.

- in relazione all'art. 11 si ritiene necessario aggiungere un ulteriore periodo per come di seguito indicato: "Nel caso di omessa comunicazione, nei termini di cui al 2° comma del presente articolo, le compensazioni non potranno essere considerate valide dall'ufficio competente ed il contribuente è tenuto a versare per intero il tributo a suo debito e presentare istanza di rimborso"

per le eccedenze versate per altri tributi, se non cadute in prescrizione".

Tale aggiunta viene proposta al fine di poter permettere la corretta contabilizzazione economico-finanziaria della compensazione e quindi la registrazione della spesa per rimborso delle eccedenze tributarie pagate e la correlativa entrata per il credito tributario vantato dall'Ente. Il tutto nel rispetto del principio contabile dell'integrità che prescrive l'iscrizione in bilancio di tutte le voci di entrata e di tutte le voci di spesa senza poste compensative.

Per tutto quanto in premessa

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta di approvazione del regolamento comunale per la rateizzazione e la compensazione dei tributi a condizione che vengano apportate le modifiche suggerite in premessa.



VISTO che con verbale n. 8 del 16 marzo 2017, il Revisore Unico Dott. Salvatore Seminara nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/10/2014 pubblicata il 09/10/2014, relativamente alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, relativa all'approvazione del "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E LA COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI", in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole sul regolamento di cui all'oggetto fatte salve le condizioni poste dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e di cui al parere prot. 4491 del 15/03/2017 che qui si intende richiamato. Inoltre, in relazione ai requisiti di cui all'art. 2 del regolamento, per le persone fisiche, con riferimento alle varie fattispecie di difficoltà economiche soggettive, sarebbe utile richiedere la certificazione ISEE a comprova dello stato di difficoltà dichiarato mentre per le persone giuridiche potrebbe essere utile richiedere la predisposizione dei prospetti di calcolo degli indici alfa e di liquidità al fine di meglio valutare l'ammissibilità alla rateizzazione. Infine, considerato che in questa fase non è ancora valutabile l'effetto finanziario, raccomanda di tenere in debita considerazione lo stesso in sede di formazione del bilancio di previsione 2017-2019.

Il Presidente cede la parola al Sindaco per relazionare sull'argomento.

Il Sindaco precisa che il regolamento proposto al Consiglio ha come obiettivo principale quello di porre ordine nell'intera materia attinente alla richieste di rateizzazione e compensazione dei tributi comunali, in quanto nella situazione vigente esistono diversi regolamenti che disciplinano in modo diversificato la stessa materia. Precisa che sul suddetto regolamento, il Responsabile del Servizio finanziario ha richiesto delle modifiche all'art. 11 che a giudizio della maggioranza devono essere accolte, mentre per quanto attiene al parere del Revisore dei Conti, il suddetto parere risulta particolarmente limitativo e di fatto pone gravi impedimenti tanto ai cittadini tanto alle imprese di poter chiedere la rateizzazione e la compensazione, pertanto invita il Consiglio ad non accettare le richieste poste dal Revisore dei Conti.

Il Consigliere Badolisani, a nome della minoranza, si dichiara favorevole alle indicazioni poste dalla maggioranza ed in particolare al regolamento comunale proposto, che offre una possibilità ai cittadini, che versano in particolari condizioni economiche, di poter rateizzare i propri tributi.

Il Presidente constatato che non vi sono altre richieste pone in votazione le richieste di modifica del regolamento espresse dal **richieste dal Responsabile del servizio finanziario e precisamente:**

- a. in relazione all'art. 1 si ritiene necessario eliminare la previsione di rateizzazione e/o dilazione attinente il pagamento di debiti per imposte e tributi comunali da iscrizione

in ruoli ordinari e da avvisi di accertamento di competenza dell'esercizio

- b. in relazione all'art. 11 si ritiene necessario aggiungere un ulteriore periodo per come di seguito indicato: "Nel caso di omessa comunicazione, nei termini di cui al 2° comma del presente articolo, le compensazioni non potranno essere considerate valide dall'ufficio competente ed il contribuente è tenuto a versare per intero il tributo a suo debito e presentare istanza di rimborso per le eccedenze versate per altri tributi, se non cadute in prescrizione".

Presenti 10 votanti 10

Con voti favorevoli 10 astenuti 0 contrari 0

Si approvano gli emendamenti proposti dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. essa Tiziana Romano

Il Presidente constatato che non vi interventi pone in votazione la proposta del Sindaco di non approvare gli emendamenti proposti dal Revisore al regolamento comunale in discussione e precisamente :

“in relazione ai requisiti di cui all'art. 2 del regolamento, per le persone fisiche, con riferimento alle varie fattispecie di difficoltà economiche soggettive, sarebbe utile richiedere la certificazione ISEE a comprova dello stato di difficoltà dichiarato mentre per le persone giuridiche potrebbe essere utile richiedere la predisposizione dei prospetti di calcolo degli indici alfa e di liquidità al fine di meglio valutare l'ammissibilità alla rateizzazione. Infine, considerato che in questa fase non è ancora valutabile l'effetto finanziario, raccomanda di tenere in debita considerazione lo stesso in sede di formazione del bilancio di previsione 2017-2019.”

Presenti 10 votanti 10

Con voti favorevoli 10 astenuti 0 contrari 0

Non Si approvano gli emendamenti proposti

Il Presidente pone quindi in votazione il regolamento con gli emendamenti approvati

Presenti 10 votanti 10

Con voti favorevoli 10 astenuti 0 contrari 0

DELIBERA

1. **Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di approvare** il regolamento comunale, con le modifiche apportate, per la rateizzazione e la compensazione dei tributi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ;
3. **Di precisare** che con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte

le norme regolamentari comunali che disciplinano materie identiche;

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di approvare l'argomento
Con voti favorevoli 10 contrari 0 astenuto 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.





Comune di
MARINA DI GIOIOSA IONICA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E LA COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2017)





CAPO I RATEIZZAZIONI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione, in via eccezionale, di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali, siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in liste di carico per la riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale; relativi a più annualità o ne comprendano una sola; sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate.

Il presente Regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateazione tutti i tributi comunali in vigore ed i tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.

ART. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

- a. lo stato di salute proprio o dei propri familiari, ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- b. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

a. **Nel caso di persona fisica e imprese individuali:**

1. soggetto con più di 65 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
2. disoccupato/a iscritto/a al collocamento;
3. lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
4. inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
5. soggetto in cura presso comunità terapeutica;
6. soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena ad esclusione di quelli che stanno scontando pene per reati associativi di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione;
7. soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;
8. soggetto in condizione di obiettiva difficoltà economica dimostrata da allegata certificazione ISEE risultante inferiore ad Euro 7.000,00 (settemila/00);
9. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

b. **Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:**



1. Società o Enti in momentanea difficoltà economica. A dimostrazione va allegata la seguente documentazione: Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento; Visura camerale aggiornata;
2. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

ART. 3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico anche per le procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b. decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

ART. 4

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente, maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinato:

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. fino a € 200,00 rateizzazione | fino ad un massimo di 3 rate mensili (rata non inferiore a € 50,00) |
| b. da € 200,01 a € 600,00 | fino ad un massimo di 5 rate mensili |
| c. da € 600,01 a € 1.500,00 | fino ad un massimo di 12 rate mensili |
| d. da € 1.500,01 a € 3.000,00 | fino ad un massimo di 18 rate mensili |
| e. da € 3.000,01 a € 5.000,00 | fino ad un massimo di 26 rate mensili |
| f. da € 5.000,01 a € 11.000,00 | fino ad un massimo di 36 rate mensili |
| g. da € 11.000,01 a € 16.000,00 | fino ad un massimo di 42 rate mensili |
| h. da € 16.000,01 a € 22.000,00 | fino ad un massimo di 54 rate mensili |
| i. da € 22.000,01 a € 30.000,00 | fino ad un massimo di 60 rate mensili |
| j. oltre € 30.000,00 | fino ad un massimo di 72 rate mensili |

Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario e agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.

In alternativa alla rateizzazione può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 16.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.



**ART. 5
INTERESSI**

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal funzionario responsabile del competente ufficio, gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato c/o rateizzato alle scadenze stabilite.

**ART. 6
DOMANDA DI CONCESSIONE**

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente. La domanda dovrà contenere:

- a. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
- b. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c. la motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

**ART. 7
PROCEDIMENTO**

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

**ART. 8
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO**

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.



Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

CAPO II COMPENSAZIONE

ART. 9

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.

L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

ART. 10

COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente,
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- c) l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta, - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.

Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.



ART. 11

COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente,
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- c) l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- d) indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- e) l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12

ABROGAZIONI

Sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.



Comune di Marina di Gioiosa Ionica

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -
P.IVA 00282520808

Tel. 0964/415178 - Fax 0964/416734

E-mail: ragioneria@comune.marinadigioiosajonica.rc.it

PEC: protocollo.marinadigioiosa@asmepec.it

Prot.

4491

del

15/03/2017

PARERE TECNICO - CONTABILE ALLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E LA COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI.

La sottoscritta Dott.ssa Tiziana Romano responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Marina di Gioiosa Ionica:

VISTO lo schema di regolamento per la rateizzazione e la compensazione dei tributi comunali ;

LETTI in particolare gli artt. 1 e 11 che testualmente recitano:

Art. 1: Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione, in via eccezionale, di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali, siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in liste di carico per la riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale; relativi a più annualità o ne comprendano una sola; sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate.

Il presente Regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateazione tutti i tributi comunali in vigore ed i tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.

Art. 11: Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente,
- b) Il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- c) l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- d) indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- e) l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.

CONSIDERATO che:

- in relazione all'art. 1 si ritiene necessario eliminare la previsione di rateizzazione e/o dilazione attinente il pagamento di debiti per imposte e tributi comunali da iscrizione in ruoli ordinari e da avvisi di accertamento di competenza dell'esercizio, o al massimo prevedere per questa tipologia di entrate una dilazione massima di 12 rate mensili. Ciò al fine di non alterare gli equilibri di bilancio nel rispetto del principio contabile della esigibilità delle entrate e quindi il mantenimento a competenza degli accertamenti tributari. L'art. 3.5 dell'allegato 4/2 del d.lgs 118/2011 modificato ed integrato dal d.lgs 126/2014 dispone: "Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi." L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge **con imputazione** agli esercizi in cui scadono le rate.

- in relazione all'art. 11 si ritiene necessario aggiungere un ulteriore periodo per come di seguito indicato: "Nel caso di omessa comunicazione, nei termini di cui al 2° comma del presente articolo, le compensazioni non potranno essere considerate valide dall'ufficio competente ed il contribuente è tenuto a versare per intero il tributo a suo debito e presentare istanza di rimborso per le eccedenze versate per altri tributi, se non cadute in prescrizione".

Tale aggiunta viene proposta al fine di poter permettere la corretta contabilizzazione economico-finanziaria della compensazione e quindi la registrazione della spesa per rimborso delle eccedenze tributarie pagate e la correlativa entrata per il credito tributario vantato dall'Ente. Il tutto nel rispetto del principio contabile dell'integrità che prescrive l'iscrizione in bilancio di tutte le voci di entrata e di tutte le voci di spesa senza poste compensative.

Per tutto quanto in premessa

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta di approvazione del regolamento comunale per la rateizzazione e la compensazione dei tributi a condizione che vengano apportate le modifiche suggerite in premessa.

Marina di Gioiosa Ionica, 15/03/2017

La Responsabile del Settore Economico-Finanziario
(Dott.ssa Tiziana Romano)



COMUNE DI
GIOIOSA IONICA

15/03/2017

DOTT. SALVATORE SEMINARA

VIA MONTEVERGINE, 14

89122 REGGIO DI CALABRIA (RC)

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE N. 8 DEL 16/03/2017 DEL REVISORE UNICO

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E LA COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI"

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di marzo - il sottoscritto Revisore Unico Dott. Salvatore Seminara nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/10/2014 pubblicata il 09/10/2014, procede con l'esame della documentazione ricevuta dal Segretario Comunale inerente la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, relativa all'approvazione del "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E LA COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI"

IL REVISORE

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs 446/1997 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Considerato che

- con l'adozione della deliberazione di cui in oggetto l'Ente intende prevedere delle forme di

dilazione nel pagamento di tributi comunali da parte dei cittadini e delle imprese che si trovano in situazioni di obiettiva difficoltà nonché delle forme di compensazione tra crediti e debiti relativi a tributi;

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, tra le funzioni degli organi di revisione prevede il rilascio di parere in relazione alle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;


Visto il parere favorevole del responsabile del Settore Economico – Finanziario con condizione (parere prot. 4491 del 15/03/2017);

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole sul regolamento di cui all'oggetto fatte salve le condizioni poste dal responsabile del Settore Economico Finanziario e di cui al parere prot. 4491 del 15/03/2017 che qui si intende richiamato. Inoltre, in relazione ai requisiti di cui all'art. 2 del regolamento, per le persone fisiche, con riferimento alle varie fattispecie di difficoltà economiche soggettive, sarebbe utile richiedere la certificazione ISEE a comprova dello stato di difficoltà dichiarato mentre per le persone giuridiche potrebbe essere utile richiedere la predisposizione dei prospetti di calcolo degli indici alfa e di liquidità al fine di meglio valutare l'ammissibilità alla rateizzazione. Infine, considerato che in questa fase non è ancora valutabile l'effetto finanziario, raccomanda di tenere in debita considerazione lo stesso in sede di formazione del bilancio di previsione 2017-2019.

Il Revisore invita gli organi competenti a provvedere a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Il Revisore Unico





Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa LOREDANA FEMIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO

F.to Dott.ssa TIZIANA ROMANO

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

IL FUNZIONARIO

F.to Dott.ssa TIZIANA ROMANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

2. E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 18-04-2017, Prot. N 443 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

Data 18-04-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Sig.ra ERSILIA MULTARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

E' divenuta esecutiva il giorno 29-03-2017;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3°, per quindici giorni consecutivi dal 18-04-2017 al 03-05-2017, senza reclami.

Data 29-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE e consta di n. _____ fogli.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ARTURO TRESOLDI